Dispositivo

1) La Antiche Terre Soc. coop. rl Società Agricola Cooperativa è condannata a pagare alla Commissione europea la somma di EUR 479 332,40, oltre agli interessi di mora al tasso legale italiano, calcolati conformemente ai tassi in vigore a partire dal 4 gennaio 2004 e fino a completo pagamento del debito, previa detrazione della somma di EUR 461 979 recuperata dalla Commissione in seguito all'escussione, il 25 gennaio 2005, della garanzia bancaria della quale era beneficiaria.

2) Per il resto, il ricorso è respinto.

3) La Antiche Terre è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 — Herhof / UAMI — Stabilator (stabilator)

(causa T-60/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario figurativo stabilator — Marchio comunitario denominativo anteriore STABILAT — Impedimento relativo alla registrazione — Insussistenza di rischio di confusione — Assenza di somiglianza dei prodotti e dei servizi — Art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, n. 1, lett. b), del regolamento (CE) n. 207/2009]»

Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio anteriore identico o simile registrato per prodotti o servizi identici o simili — Rischio di confusione con il marchio anteriore [Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 1, lett. b)] (v. punto 51)

Oggetto

Ricorso proposto contro la decisione della quarta commissione di ricorso dell'UAMI 16 dicembre 2008 (procedimenti R 483/2008-4 e R 705/2008-4), relativa ad un procedimento di opposizione tra la Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH e la Stabilator sp. z o.o.

Dati della causa

Richiedente il marchio comunitario:	Stabilator sp. z o.o.
Marchio comunitario di cui trattasi:	Marchio figurativo stabilator per prodotti e servizi delle classi 19, 37 e 42 — domanda n. 4068961
Titolare del marchio o del segno su cui si fonda l'opposizione:	Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH
Marchio o segno su cui si fonda l'opposizione:	Marchio denominativo STABILAT per prodotti delle classi 1, 7, 11, 20, 37, 40 e 42
Decisione della divisione di opposizione:	Parziale accoglimento dell'opposizione e parziale diniego della domanda di registrazione
Decisione della commissione di ricorso:	Parziale annullamento della decisione impugnata e rigetto dell'opposizione

Dispositivo

1) Il ricorso è respinto.

2) La Herhof-Verwaltungsgesellschaft mbH è condannata alle spese.

Sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) 7 luglio 2010 — Valigeria Roncato / UAMI — Roncato (CARLO RONCATO)

(causa T-124/09)

«Marchio comunitario — Opposizione — Domanda di marchio comunitario denominativo CARLO RONCATO — Marchi nazionali figurativi RV RONCATO e denominativo RONCATO non registrati — Marchi nazionali figurativo anteriore RV RONCATO e denominativo anteriore RONCATO — Insussistenza di rischio di vantaggio indebitamente tratto dal carattere distintivo e dalla notorietà dei marchi anteriori — Sussistenza di un giusto motivo per l'uso del marchio richiesto — Impedimenti relativi alla registrazione — Art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 40/94 [divenuto art. 8, nn. 4 e 5, del regolamento (CE) n. 207/2009]»

1. *Marchio comunitario — Definizione e acquisizione del marchio comunitario — Impedimenti relativi alla registrazione — Opposizione da parte del titolare di un marchio non registrato o di un altro segno utilizzato nella prassi commerciale — Presupposti (Regolamento del Consiglio n. 40/94, art. 8, n. 4) (v. punto 18)*